

Tribunale di Firenze - 14 giugno 2008 - D'Amora Presidente - Rivibilo Estensore - Fall.Ro Discoboli S.N.C. (Avv. V. Terrazzi) c. I.N.P.S. (Avv. S. Imbraci).

**Fallimento - Nuovo concordato fallimentare - Paganamento parziale creditori privilegiati - Concordato con classi - Necessità.**

**Fallimento - Nuovo concordato fallimentare - Concordato con classi di creditori privilegiati - Rispetto all'ordine delle cause legittime di pagazione - Pagamento percentuale maggiore ma non integrale del creditore di grado superiore - Sufficienza.**

**Fallimento - Nuovo concordato fallimentare - Concordato con classi di creditori muniti di privilegio generale - Ammissibilità.**

In caso di concordato fallimentare ai sensi del novellato art. 124 L.F. (nella versione ante D.Lgs. 169/07), che prevedeva la proposta di pagamenti parziali rispetto a creditori privilegiati di grado diverso, il ricorrente deve necessariamente formulare un concordato per classi ponendo detti creditori in classi diverse secondo l'ordine delle cause legittime di pagamento (1).

Per rispettare l'ordine delle cause legittime di pagamento è sufficiente che il creditore di grado superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore (2).

Nel nuovo concordato fallimentare può essere offerto un pagamento parziale, oltre che ai creditori muniti di privilegio speciale, a quelli muniti di privilegio generale (3).

La falciata concordataria può riguardare anche i creditori privilegiati one, opponenzi, il Giudice accerti che il concordato li soddisfi, comunque in misura non inferiore alle alternative concreteamente praticabili (4).

(Omissis)

Orbene, nel caso di specie il Curatore ha esplicitamente affrontato la questione posta dal citato vittima dell'art. 129 L.F., quando afferma, al § 4 del suo parere, che risultano giacenti dettato dal D.Lgs. n. 5/2006, essendo stata depositata la domanda in data 12.12.2007, con la conseguenza che:

- a) è richiesta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

#### IN DIRITTO

G. M e D. P.

Per quanto attiene al più specifico profilo delle maggioranze, si rileva che si è raggiunta quella dei crediti ammessi al voto (hanno voto) negativamente soltanto crediti per complessivi € 108.554,99 a fronte di un totale di € 514.837,04 di creditori della società e di € 26.163,52 e € 3.659,69 di creditori rispettivamente del concordato.

Per quanto attiene alle classi (nel numero come sopra precisato), posto che non risulta alterato l'ordine dei privilegi, in assenza del voto maggioritario in ciascuna di esse e della proposizione dell'opposizione dell'I.N.P.S., occorre verificare da un lato la fondatezza di quest'ultima e, dall'altro, la legittimità

b) è richiesta la maggioranza della unanimità delle classi, ove previste nella proposta (come nel caso di specie);

c) ci si può derogare alla mancanza di voto favorevole della maggioranza di tutte le classi in caso di raggiungimento della maggioranza di cui al primo comma dell'art. 128 L.F.

Quanto alla formazione delle classi si rileva che, sebbene la parte proponente in sede di proposta concordata faccia riferimento a due classi (una dei privilegiati falciati ed una dei chiografati), in realtà debba ritenersi (correttamente) formata una serie di classi omogenee (e, più precisamente, in numero di 5) dei diversi creditori privilegiati falciati ed una seconda classe di creditori chiografati ed è su tale diversa articolazione delle stesse (ripetesi, formata dalla stessa parte proponente) che deve valutarsi il raggiungimento o meno delle maggioranze e l'opportunità del ricorso al cd. *crum down*.

2. Condizioni di ammissibilità e validità del concordato.

Come risulta dall'esposizione che precede, la proposta di concordato è stata ben presentata da soggetto legittimato; è stata presentata dopo che il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo; contiene l'indicazione delle percentuali offerte ai creditori privilegiati e chiografati e del tempo di pagamento di questa.

La procedura di approvazione, poi, si è svolta regolarmente e sono state raggiunte le maggioranze prescritte al fine in parola, previste dall'art. 128 L.F. Dal fascicolo della procedura, inverto, risulta che la proposta è stata comunicata a tutti i creditori, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori; che tale comunicazione riassume esattamente i termini della proposta, contiene l'esposizione dei motivi indicati dal curatore a sostegno del parere favorevole espresso, risulta essere stata inviata in tempo utile perché potessero essere fatte pervenire in cancelleria le dichiarazioni di dissenso.

Si deve affermare, quindi, che sono state osservate le prescrizioni di legge per l'ammissibilità e la validità del concordato.

Per quanto attiene al più specifico profilo delle maggioranze, si rileva che si è raggiunta quella dei crediti ammessi al voto (hanno voto) negativamente soltanto crediti per complessivi € 108.554,99 a fronte di un totale di € 514.837,04 di creditori della società e di € 26.163,52 e € 3.659,69 di creditori rispettivamente del concordato.

Per quanto attiene alle classi (nel numero come sopra precisato), posto che non risulta alterato l'ordine dei privilegi, in assenza del voto maggioritario in ciascuna di esse e della proposizione dell'opposizione dell'I.N.P.S., occorre verificare da un lato la

ricorribilità al *crum down*, di cui esplicitamente la parte proponente in sede di memoria depositata in sede di udienza collegiale 11.6.2008 chiede farsi applicazione.

Partendo da quest'ultima questione, si rileva che una proposta, come quella di specie, che racchiuda in classi i privilegiati e chieda loro un consenso per una soddisfazione solo parziale, potrebbe avere una certa efficacia persuasiva se si ritenesse applicabile anche a tale speciale classe la cosiddetta clausula di non opportunismo (meglio conosciuta, appunto, come *crum down*, contenuta nell'art. 129 vñ comma L.F.).

Detta norma prevede che il tribunale possa approvare la proposta del debitore nonostante il mancato raggiungimento della maggioranza di una delle classi di creditori, se il trattamento loro riservato risulti non deteriorare rispetto alle alternative concreteamente praticabili.

In prima battuta, il dato normativo non sembra porre distinzioni tra tipologie di classi in relazione al potere-dovere del giudice di sospesare le alternative, mentre il richiamo alla maggioranza potrebbe agevolmente intendersi comprensivo anche delle classi per le quali è richiesto un consenso unanime.

E se non vi sono apparenti ragioni per escludere che il tribunale annietta e poi omologhi, applicando anche il *crum down*, una proposta che chieda un sacrificio ai privilegiati, vi sono, al contrario, valide ragioni per ritenere che detto risultato sia coerente con il principio della parità di condizioni.

Invero, il tribunale, alla presenza di validi elementi estinutivi, potrebbe accettare che, all'estro di una scelta alternativa (proseguimento della liquidazione nella sede fallimentare), la soddisfazione che i privilegiati otterrebbero sul realizzo dei desideri sarebbe inferiore (deteriore) rispetto alla percentuale offerta dal debitore o dal terzo assuntore, e perciò approvare la proposta così come formulata.

Iponizzando che si sia proposto il pagamento ai privilegiati in base al valore di realizzo dei beni, l'ammissione alla procedura e la successiva applicazione del *crum down* (in ipotesi di mancato conseguimento del consenso unanime della classe) eliminerebbe il grave difetto alla corretta e concreta applicazione dei criteri legali di distribuzione secondo l'ordine dei privilegi, che, nella normativa precedente, conseguiva alla rigida regola del pagamento integrale dei privilegiati.

Orbene, nel caso di specie il Curatore ha esplicitamente affrontato la questione posta dal citato vittima dell'art. 129 L.F., quando afferma, al § 4 del suo parere, che risultano giacenti dettato dal D.Lgs. n. 5/2006, essendo stata depositata la domanda in data 12.12.2007, con la conseguenza che:

a) è richiesta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

b) è richiesta la maggioranza della unanimità delle classi, ove previste nella proposta (come nel caso di specie);

c) ci si può derogare alla mancanza di voto favorevole della maggioranza di tutte le classi in caso di raggiungimento della maggioranza di cui al primo comma dell'art. 128 L.F.

Quanto alla formazione delle classi si rileva che, sebbene la parte proponente in sede di proposta concordata faccia riferimento a due classi (una dei privilegiati falciati ed una dei chiografati), in realtà debba ritenersi (correttamente) formata una serie di classi omogenee (e, più precisamente, in numero di 5) dei diversi creditori privilegiati falciati ed una seconda classe di creditori chiografati ed è su tale diversa articolazione delle stesse (ripetesi, formata dalla stessa parte proponente) che deve valutarsi il raggiungimento o meno delle maggioranze e l'opportunità del ricorso al cd. *crum down*.

In prima battuta, il dato normativo non sembra porre distinzioni tra tipologie di classi in relazione al potere-dovere del giudice di sospesare le alternative, mentre il richiamo alla maggioranza potrebbe agevolmente intendersi comprensivo anche delle classi per le quali è richiesto un consenso unanime.

E se non vi sono apparenti ragioni per escludere che il tribunale annietta e poi omologhi, applicando anche il *crum down*, una proposta che chieda un sacrificio ai privilegiati, vi sono, al contrario, valide ragioni per ritenere che detto risultato sia coerente con il principio della parità di condizioni.

Invero, il tribunale, alla presenza di validi elementi estinutivi, potrebbe accettare che, all'estro di una scelta alternativa (proseguimento della liquidazione nella sede fallimentare), la soddisfazione che i privilegiati otterrebbero sul realizzo dei desideri sarebbe inferiore (deteriore) rispetto alla percentuale offerta dal debitore o dal terzo assuntore, e perciò approvare la proposta così come formulata.

Iponizzando che si sia proposto il pagamento ai privilegiati in base al valore di realizzo dei beni, l'ammissione alla procedura e la successiva applicazione del *crum down* (in ipotesi di mancato conseguimento del consenso unanime della classe) eliminerebbe il grave difetto alla corretta e concreta applicazione dei criteri legali di distribuzione secondo l'ordine dei privilegi, che, nella normativa precedente, conseguiva alla rigida regola del pagamento integrale dei privilegiati.

(per residuo due rate di transazione), di € 733.700 verso altra procedura concorsuale (Disco Magic S.p.a.) e di € 6.830,00 quale credito I.V.A., salvo aumento dello stesso per ulteriori crediti su nulle liquide, per un totale astrattamente raggiungibile di € 30.583,72, insufficiente a coprire la totalità delle prededuzioni (per € 18.590) e delle spese di procedura (quantificate in circa € 17.850), mentre con la proposta del P. (versamento della somma di € 45.000) si perviene al conseguimento di una disponibilità liquida attuale di € (18.672,23+45.000) = € 63.672,23, con la conseguenza che la «proposta concordataria rappresenta... l'unica possibilità ad oggi per un riparto (ancorché ridotto) nei confronti dei creditori privilegiati residui e chiografari», ottenendosi, altresì, il risultato di «chiudere a breve la procedura che, in senso contrario, dovrebbe rimanere aperta fino all'avvento rimborso del credito I.V.A. di competenza (almeno altri 2/3 anni)».

Sotto questo profilo, quindi, appare del tutto conveniente il ricorso al *crum down* per pervenire alla delibera di omologa del presente concordato fallimentare.

Quanto all'opposizione proposta dall'I.N.P.S. si rileva che essa non appare fondata per un triplice ordine di motivi: da un lato non risulta sancito un divieto generalizzato di abbattimento dei crediti assistiti da privilegio generale (ed, anzi, l'inserimento di una siffatta possibilità, generalmente ritenuta praticabile per effetto del correttivo approvato con D.Lgs. n. 169/2007 – vedasi art. 224, III comma, dove si fa riferimento generico a crediti assistiti da privilegio, prezzo e ipoteca senza ulteriore specificazione, con una norma che appare chiarificatrice di un aspetto problematico – induce a ritenere che il legislatore abbia voluto esplicare e chiarire una possibilità che già per via interpretativa era praticabile in forza del D.Lgs. n. 5/2006); dall'altro, in presenza di una norma che in via generale ammette la facidha, non si contrappongono oggettive ragioni di esclusione di un divieto di valutazione in presenza anche di assenza di credito in favore del debitore, che, nella specie, ottiene il pagamento di crediti in base alla procedura di liquidazione fallimentare non ottenibile per il ceto creditore; e, dall'altro ancora si rileva che l'interpretazione che qui si propugna appare comunque più favorevole per il ceto creditore, che, nella specie, ottiene il pagamento di una sia pur minima frazione del proprio credito che, altrettanto, con la prosecuzione della procedura di liquidazione fallimentare non ottenibile, il che comoda della carenza di interesse l'opposizione proposta dall'I.N.P.S.

3. Merito e garanzie della proposta. La posta prevede:

a) Pagamento integrale delle spese di procedura e di giustizia, del compenso al curatore e dei creditori in prededuzione, sino alla concorrenza delle somme espressamente indicate a pag. 3 della proposta (€ 18.590,00 per l'avv. Poli ed € 20.808,00 per il curatore, 18.590,00 per l'avv. Poli ed € 20.808,00 per il curatore,

entrambi gli importi essendo comprensivi di C.A.P. e I.V.A. oltre a esborssi necessari per la definizione della procedura quantificati in € 2.000,00 e sino a tale concorrenza) entro 45 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.

b) pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in percentuali decrescenti dal 7% all'1% per le diverse categorie (meglio descrivere alle pagg. 3-4-5 della proposta) entro il medesimo termine.

La somma di € 45.000,00, secondo quanto dichiarato dal curatore nel parere 24.2.2008 è già stata depositata presso lo studio legale del proponente, avv. Veronica TERRAZZI, a mezzo libretto bancario intestato alla procedura ed a disposizione del curatore.

Sanzione la regolarità della procedura e l'esito della votazione il concordato deve essere omologato.

### 3. Modalità di esecuzione.

Per le modalità di pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, il curatore, l'assuntore, salva la facoltà del giudice delegato di provvedere alla risoluzione delle questioni che possono ricavate dalla liquidazione o messaggi a direttori trasferibili anche in sede di concordato preventivo).

(1) Quanto al primo principio, le conclusioni cui giunge il Tribunale appaiono condivisibili, poiché risultata evidente che solo così operando, da una parte si consente ai prelatizi per la parte impagata di votare, e dall'altra viene rispettato il preceitto di cui all'ultimo inciso dell'art. 124, co. 3, l.r., secondo cui il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelievo. Quindi per pagare in maniera differenziata un creditore privilegiato rispetto ad un altro, il passaggio obbligatorio è quello della formazione di classi e differenziare tra loro «secondo la posizione giuridica» propria (rectius: differente) di ciascun creditore privilegiato di grado diverso (5).

Non solo: per il Tribunale, unicamente attribuendo percentuale di più a ciascun creditore di grado superiore rispetto a quelli di grado inferiore, si rispetta il principio di cui al citato art. 124 l.r.

(2) Ma ciò impone – e passiamo così ad esaminare la seconda massima – che il creditore prelatizio di grado superiore debba comunque essere integralmente pagato prima che possa essere attribuita una qualche percentuale al creditore prelatizio di grado inferiore?

No. Sarà infatti sufficiente, perché l'ordine delle cause legittime di prelievo sia rispettato ai fine della disciplina in esame, che il creditore prelatizio di grado superiore venga pagato un x% maggiore rispetto a quello di grado inferiore, senza quindi che sia necessario il relativo integrale pagamento.

D'altra parte l'eventuale creditore prelatizio appartenente ad una classe dissenziente che ritiene che la liquidazione ordinaria fallimentare gli garantisca un pagamento superiore (6) rispetto a quanto

proposto non dal debitore ma da un terzo (2), su quattro importanti temi, stabilendo che:

1. in Presenza di creditori con gradi di privilegi differenti tra loro, in caso di falida dei relativi crediti, la domanda deve necessariamente prevedere classi differenziate (3), tante quanti sono i diversi gradi di privilegio e con pagamenti percentuali che comunque non alterino l'ordine delle cause legittime di prelievo;

2. tale ordine non è alterato tutte le volte che, pur non pagandosi integralmente il creditore di grado superiore, comunque si soddisfi il suo credito in misura percentuale maggiore rispetto a quella del creditore di grado inferiore;

3. la falida concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali (4);

4. anche ai creditori privilegiati previdenziali, alla stregua di un qualsiasi altro prelatizio, può essere offerto un pagamento parziale.

soggetti legittimati a presentare domanda di concordato, sia con riferimento al contenuto della domanda, anticipando la possibilità di presentare l'istanza sin dalla dichiarazione di fallimento; il secondo, è il decreto correttivo n. 169 del 12 settembre 2007, con cui il legislatore è nuovamente intervenuto, correggendo alcune critiche evidenziate dalla dottrina nel corso dei numerosi dibattiti tenutisi all'internazionale della legge di riforma. Per una più attenta analisi delle novità introdotte dal D.lgs. 169/2007 si veda S. BONFATTI, *Le disposizioni correktive ed integrative della riforma della legge fallimentare*, Padova, 2008; S. AMAROSINI, *Le nuove procedure concorsuali*, Bologna, 2008; M. MONTANARI, *La verifica procedure del fallimento nell'assetto statuito dal decreto correttivo della riforma*, II fall. 2008, 495; R. GUSKARIA, M. MALTONI, *Concordati, giudicazioni od irreperibili, ove esistenti, saranno depositate presso l'Istituto di credito che verrà indicato dal giudice delegato su tanti libretti a risparmio da intestarsi a ciascun interessato*. (Omissis)

(5) La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre nozie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Aggiungendo in via sostanziale residuale che «esa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società proposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo».

(6) In tal senso si espriamo, e condivisibilmente, L. STANGHELLINI, *L'approvazione dei crediti nel concordato preventivo: legittimità e voto per classi*, II fall. 2006, 106 ss.

(7) In dottrina, P. CARLAZZI, *La falida concordataria dei creditori assistiti da prelievo*, e *concordato preventivo: legittimità e voto, maggioranza e voto per classi*, II fall. 2006, 106 ss.

(8) In dottrina, sempre, si vedano le interessanti considerazioni di P. CARLAZZI, *La falida concordataria dei creditori assistiti da prelievo*, II fall. 2008, 1039 ss; vedasi anche C. MORESCO, *Il concordato fallimentare: le novità del decreto "torretto"*, in *Le nuove procedure concorsuali*, a cura di S. AMAROSINI, Milano, 2008, 461 ss. Contro, F. GUERRA, *Il concordato fallimentare nella riforma: novità, problemi, prospettive*, atti della IIa del "decreto correttivo", Dir. fall. 2007, I, 821 ss. N. NISVOCCHIA, *Il nuovo concordato fallimentare*, Riv. dir. pmtc. 2007, 76 ss.

ottenerebbe dalla liquidazione (7) concordataria, potrebbe (rectius: doverbbe) senz'altro sempre opporsi al concordato invocando a proprio favore, come nella fatispecie esaminata dal Tribunale, il sistema del *cram down*, potendo così (cercare di) dimostrare che, facendo ricorso all'applicazione dei principi cui agli artt. 52, 53 e 54 l.r., l'opponente conseguirebbe, in sede di liquidazione ordinaria fallimentare, un pagamento maggiore di quello ricavabile in sede di liquidazione concordataria (8).

Il *cram down* solo su opposizione del creditore è peraltro 'figlio' del decreto correttivo, poiché il legislatore del 2006 consentiva (rectius: imponeva) invece al Tribunale di attivare (anche) d'ufficio tale verifica di convenienza ogni qualvolta vi fosse stata una o più classi di minoranza dissidenze (9).

1. In altri termini, ci sembra evidente che il legislatore della (novella del 2007, al fine di favorire la soluzione delle crisi d'impresa, ha rafforzato lascelta di campo *pro concordato*, imponendo ora al creditore dissenziente l'onere di formulare l'opposizione per dimostrare la maggiore convenienza per lui della procedura liquidatoria ordinaria fallimentare rispetto a quella concordataria.

(3) Quanto al terzo principio affermato dal Tribunale di Firenze, e cioè che la falida concordataria più riguardare, oltre i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali, va detto che, *prima facie*, l'art. 124, co 3, l.r., sembrerebbe riferirsi esclusivamente ai creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio speciale, e parrebbe quindi impedire la falida concordataria dei creditori assistiti da privilegi generali.

(4) Nonostante un cambio culturale atreso che – per citare le parole proprie di uno dei Padri della riforma – «essenzianamente avversa all'operare del mercato nella crisi d'impresa non vengono cancellati da una serie di tratti di penna del legislatore» (L. STANGHELLINI, *Il ruolo dei finanziatori nella crisi d'impresa: nuove regole e opportunità di mercato*, II fall. 2008, 1075 ss.),

(5) Abbiamo parlato di liquidazione anche per la procedura concordataria, perché si tratta senz'altro della procedura liquidatoria per eccellenza della legge fallimentare se si pensa che l'art. 104-ter l.r. prevede al secondo co., lett. b) la necessità per il curatore di preclarire, proprio «nel programma di liquidazione», l'eventuale «sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto».

(6) E' Notarini, *Il concordato fallimentare "riformato" e "corretto"*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

(7) Mentre ora, come già precisato, il *cram down* è arrivabile dal Tribunale solo a un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta» (penultimo capoverso del novellato art. 129 l.r.). Non solo, la valutazione che il Tribunale deve fare affatto unicamente al singolo credito di soggetto opponente e non, invece, come in precedenza, l'intera comunità dei creditori della classe dissenziente; infatti il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito – N.d.R.: del creditore opponente – possa risultare soddisfacente dal concordato corrollario dell'introduzione dei colpi piani attestati di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) l.r. e dalla procedura ex art. 162-bis l.r. – rappresentabile, d'altra parte, attraverso la alternativa concordatamente praticabile – da penultimo capoverso novellato art. 129 l.r.). Disciplina assolutamente ignota è stata prevista nel nuovo quadro comma dell'art. 189 l.r. in materia di concordato preventivo.

In dottrina, nonostante l'assenza di un'espressa previsione normativa, si riscontra un consenso pressoché unanimo riguardo alla possibilità di non offrire un pagamento integrale anche ai creditori muniti di privilegio generale (10).

Un contributo essenziale, al riguardo, si riviene proprio nel decreto in commento del Tribunale di Firenze, dove viene affermato con chiarezza che la falidia concordataria può riguardare sia i creditori muniti di prelazione speciale, sia i creditori muniti di privilegio generale. Infatti secondo il Giudice fiorentino, quanto stabilito dall'art. 124, co. 3, l.r., deve essere considerato un principio di carattere generale, attraverso il quale il legislatore, con il correttivo approvato con il D.Lgs. 169/2007, ha voluto chiarire una possibilità che già per via interpretativa era considerata applicabile in forza del D.Lgs. 5/2006.

(4) La quarta ed ultima tematica esaminata dal Tribunale medico è quella, che per certi versi consegue all'affermazione dei principi sopra esaminati, relativa alla pacificazione del creditore privilegiato I.N.P.S. rispetto agli altri creditori privilegiati e prelatizi in genere, senza quindi che l'I.N.P.S. possa invocare alcuno speciale trattamento.

Nella specie, infatti, l'I.N.P.S. si era opposto fermamente all'onologa del concordato, sostenendo l'assoluta indisponibilità del credito previdenziale in forza della sua natura fortemente pubblicistica ex art. 38 Cost, tale, quindi, da renderlo diverso rispetto ad ogni altro credito prelazio (fatta eccezione per quello similare erariale), ma rispetto al quale, non caso, il legislatore aveva - sempre secondo la tesi dell'I.N.P.S. - previsto una deroga *ad hoc* con l'introduzione dell'art. 182-ter l.r.e.

Il Tribunale ha invece affermato che «da un lato

non risulta sancito un divieto generalizzato di abbattimento dei crediti assistiti da privilegio generale... (omissis) ...dall'altro, in presenza di una norma che in via generale ammette la falidità, non si contrappongono oggettive ragioni di esclusione di una categoria di crediti... (omissis) ...dall'altro ancora si rileva che l'interpretazione che qui si propugna appare comunque ancora più favorevole per il ceto creditorio, che, nella specie, ottiene il pagamento di una sia pur minima frazione del proprio credito che, altrimenti, con la prosecuzione della procedura di liquidazione fallimentare non otterebbe», concludendo, così, per il rigetto dell'opposizione dell'I.N.P.S.

Quanto infine al richiamo effettuato dall'I.N.P.S. all'art. 182-ter l.r.e., deve osservarsi che trattasi di norma che riguarda il solo concordato preventivo (11), e quindi richiamata dall'I.N.P.S. in modo inconferente nell'ipotesi concordataria fallimentare *de qua*.

(11) Ed ora, dopo il decreto correttivo, anche la procedura di cui all'articolo 182-ter.

Si è provato così a rivalutare un istituto che, soprattutto a causa dell'interpretazione restrittiva fino ad oggi data all'indiso «regolare pagamento dei creditori estranei» all'accordo, non ha trovato sostanziale applicazione nei nostri Tribunali, come sufficie supporto da questo autore (*Cfr. accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare: una occasione da non perdere*, *Diff. 2006, 674 ss.*) il quale è da sempre sostegnitrice della tesi, peraltro del tutto minoritaria, che «regolare pagamento dei creditori estranei non può significare «integral», pagamento dei creditori estranei all'accordo, bensì pagamento secondo le «regole» del concorso fallimentare». Conclusione che, dopo il decreto correttivo, deve sovresenersi con ancora più forza, nel senso che, se è vero che il legislatore ha ora espressoamente sancito anche in sede di concordato preventivo e di liquidazione, coarta (dopo averlo fatto in quella fallimentare) il principio che i creditori prevalenziali, sul ricavato in caso di liquidazione» ordinaria fallimentare ex art. 160, pen. cap. l.r.e., è indubbio che, di fronte al (maggiore) sacrificio richiesto, pur se accertato, dai creditori partecipanti all'accordo ex art. 182-ter l.r.e., quelli estranei all'accordo stesso - che fra l'altro ben potrebbero essere, anche o solo, chirografi - non potranno mai pretendere più di quanto potrebbe spettare loro secondo, appunto, il «regolare concorso fallimentare» e di cui agli articoli 52, 53 e 54 l.r.e. Con la conseguenza che la relazione di quella del professionista richiamato dal penultimo capoverso dell'art. 160 l.r.e., quale è il ricavato massimo che i creditori estranei all'accordo potrebbero conseguire in caso di liquidazione ordinaria fallimentare. E tale ricavato è il quantitativo massimo di pagamento che, secondo il regolare concorso fallimentare, i creditori estranei all'accordo debbono e possono ricevere, rettius, pretendere. Diversamente, se si aderisse alla tesi che «regolare pagamento equivalente a sintegrale» pagamento dovrebbe anche in tali casi presupporciarsi una dichiarazione di fallimento, che però in ogni caso porterbbe ai «creditori estratti» non più di quanto sopra detto ex art. 52, 53 e 54 l.r.e. Insomma, avremmo un caso che vorrebbe ad essere decerto, non solo in contrasto con la volontà del 60% dei creditori sacrificati in misura maggiore rispetto a quelli non partecipanti all'accordo, ma anche contro la legge di fondo della norma che, come già detto e come è pacifico, attribuisce al fallimento il ruolo di ipotesi ultima fra le procedure concorsuali ogni qual volta il ricavato per i creditori non sarebbe maggiore rispetto a quello delle cosiddette procedure concorsuali minori.

Rilevato che va del pari respinta l'eccezione di improcedibilità della attivata procedura monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non costituisce motivo di improcedibilità in ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'assenza di contraddittorio che caratterizza la procedura monitoria.

Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non costituisce motivo di improcedibilità in ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo, stante l'assenza di contraddittorio che caratterizza la procedura monitoria.

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal d.l. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralcio del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo, la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.r.e. non aveva previsto esplicitamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'in dirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub maxima 3) dei creditori prelatizi (12).

ANTONIO PEZZANO  
Avvocato in Firenze

★ ★ ★  
Telecomunicazioni:  
UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE  
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBLIGATORIETÀ  
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (1), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le procedure controverse, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esposto un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/Cons. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione attribuendone la competenza al Co.Re.Corn. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ribadiva esplicitamente che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione» (art. 4, co. 2, all. A).

Ciò premesso, la questione che si pone è di verificare se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura sommaria del decreto ingiuntivo e nella successiva fase di opposizione.

La decisione in commento, in particolare, risolve la succitata questione nel senso della non obbligatorietà di traffico telefonico nei confronti della società fornitrice di conciliazione nel caso di ricorso alla procedura monitoria.

La controversia, nel specifico, nasceva da una opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di traffico telefonico nel confronto di un utente, anch'essa una società commerciale, per il mancato pagamento del traffico telefonico fornito. L'opposizione si fondava, in via pregiudiziale e direttamente, sull'eccezione di improcedibilità per il

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal d.l. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralcio del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo, la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.r.e. non aveva previsto esplicitamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'in dirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub maxima 3) dei creditori prelatizi (12).

Telecomunicazioni:  
UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE  
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBLIGATORIETÀ  
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (1), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le procedure controverse, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esposto un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/Cons. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione attribuendone la competenza al Co.Re.Corn. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ribadiva esplicitamente che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione» (art. 4, co. 2, all. A).

Ciò premesso, la questione che si pone è di verificare se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura sommaria del decreto ingiuntivo e nella successiva fase di opposizione.

La decisione in commento, in particolare, risolve la succitata questione nel senso della non obbligatorietà di traffico telefonico nei confronti della società fornitrice di conciliazione nel caso di ricorso alla procedura monitoria.

La controversia, nel specifico, nasceva da una opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di traffico telefonico nel confronto di un utente, anch'essa una società commerciale, per il mancato pagamento del traffico telefonico fornito. L'opposizione si fondava, in via pregiudiziale e direttamente, sull'eccezione di improcedibilità per il

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal d.l. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralcio del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo, la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.r.e. non aveva previsto esplicitamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'in dirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub maxima 3) dei creditori prelatizi (12).

Telecomunicazioni:  
UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE  
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBLIGATORIETÀ  
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (1), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le procedure controverse, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esposto un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/Cons. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione attribuendone la competenza al Co.Re.Corn. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ribadiva esplicitamente che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione» (art. 4, co. 2, all. A).

Ciò premesso, la questione che si pone è di verificare se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura sommaria del decreto ingiuntivo e nella successiva fase di opposizione.

La decisione in commento, in particolare, risolve la succitata questione nel senso della non obbligatorietà di traffico telefonico nei confronti della società fornitrice di conciliazione nel caso di ricorso alla procedura monitoria.

La controversia, nel specifico, nasceva da una opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di traffico telefonico nel confronto di un utente, anch'essa una società commerciale, per il mancato pagamento del traffico telefonico fornito. L'opposizione si fondava, in via pregiudiziale e direttamente, sull'eccezione di improcedibilità per il

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal d.l. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralcio del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo, la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.r.e. non aveva previsto esplicitamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'in dirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub maxima 3) dei creditori prelatizi (12).

Telecomunicazioni:  
UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE  
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBLIGATORIETÀ  
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (1), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le procedure controverse, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esposto un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/Cons. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione attribuendone la competenza al Co.Re.Corn. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ribadiva esplicitamente che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione» (art. 4, co. 2, all. A).

Ciò premesso, la questione che si pone è di verificare se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura sommaria del decreto ingiuntivo e nella successiva fase di opposizione.

La decisione in commento, in particolare, risolve la succitata questione nel senso della non obbligatorietà di traffico telefonico nei confronti della società fornitrice di conciliazione nel caso di ricorso alla procedura monitoria.

La controversia, nel specifico, nasceva da una opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di traffico telefonico nel confronto di un utente, anch'essa una società commerciale, per il mancato pagamento del traffico telefonico fornito. L'opposizione si fondava, in via pregiudiziale e direttamente, sull'eccezione di improcedibilità per il

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal d.l. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralcio del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo, la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.r.e. non aveva previsto esplicitamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'in dirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub maxima 3) dei creditori prelatizi (12).

Telecomunicazioni:  
UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE  
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBLIGATORIETÀ  
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (1), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le procedure controverse, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esposto un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/Cons. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione attribuendone la competenza al Co.Re.Corn. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ribadiva esplicitamente che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione» (art. 4, co. 2, all. A).

Ciò premesso, la questione che si pone è di verificare se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura sommaria del decreto ingiuntivo e nella successiva fase di opposizione.

La decisione in commento, in particolare, risolve la succitata questione nel senso della non obbligatorietà di traffico telefonico nei confronti della società fornitrice di conciliazione nel caso di ricorso alla procedura monitoria.

La controversia, nel specifico, nasceva da una opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di traffico telefonico nel confronto di un utente, anch'essa una società commerciale, per il mancato pagamento del traffico telefonico fornito. L'opposizione si fondava, in via pregiudiziale e direttamente, sull'eccezione di improcedibilità per il

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal d.l. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralcio del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo, la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.r.e. non aveva previsto esplicitamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'in dirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub maxima 3) dei creditori prelatizi (12).

Telecomunicazioni:  
UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE  
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBLIGATORIETÀ  
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (1), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le procedure controverse, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esposto un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/Cons. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione attribuendone la competenza al Co.Re.Corn. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ribadiva esplicitamente che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione» (art. 4, co. 2, all. A).

Ciò premesso, la questione che si pone è di verificare se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura sommaria del decreto ingiuntivo e nella successiva fase di opposizione.

La decisione in commento, in particolare, risolve la succitata questione nel senso della non obbligatorietà di traffico telefonico nei confronti della società fornitrice di conciliazione nel caso di ricorso alla procedura monitoria.

La controversia, nel specifico, nasceva da una opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di traffico telefonico nel confronto di un utente, anch'essa una società commerciale, per il mancato pagamento del traffico telefonico fornito. L'opposizione si fondava, in via pregiudiziale e direttamente, sull'eccezione di improcedibilità per il

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal d.l. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralcio del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo, la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.r.e. non aveva previsto esplicitamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'in dirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub maxima 3) dei creditori prelatizi (12).

Telecomunicazioni:  
UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE  
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBLIGATORIETÀ  
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (1), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le procedure controverse, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esposto un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/Cons. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione attribuendone la competenza al Co.Re.Corn. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ribadiva esplicitamente che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione» (art. 4, co. 2, all. A).

Ciò premesso, la questione che si pone è di verificare se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura sommaria del decreto ingiuntivo e nella successiva fase di opposizione.

La decisione in commento, in particolare, risolve la succitata questione nel senso della non obbligatorietà di traffico telefonico nei confronti della società fornitrice di conciliazione nel caso di ricorso alla procedura monitoria.

La controversia, nel specifico, nasceva da una opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di traffico telefonico nel confronto di un utente, anch'essa una società commerciale, per il mancato pagamento del traffico telefonico fornito. L'opposizione si fondava, in via pregiudiziale e direttamente, sull'eccezione di improcedibilità per il

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal d.l. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralcio del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo, la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.r.e. non aveva previsto esplicitamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'in dirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub maxima 3) dei creditori prelatizi (12).

Telecomunicazioni:  
UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE  
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBLIGATORIETÀ  
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (1), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le procedure controverse, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esposto un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/Cons. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione attribuendone la competenza al Co.Re.Corn. (Comitato Regionale per le Comunicazioni), ribadiva esplicitamente che «il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione» (art. 4, co. 2, all. A).

Ciò premesso, la questione che si pone è di verificare se il tentativo di conciliazione sia obbligatorio anche nelle ipotesi di ricorso alla procedura sommaria del decreto ingiuntivo e nella successiva fase di opposizione.

La decisione in commento, in particolare, risolve la succitata questione nel senso della non obbligatorietà di traffico telefonico nei confronti della società fornitrice di conciliazione nel caso di ricorso alla procedura monitoria.

La controversia, nel specifico, nasceva da una opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di traffico telefonico nel confronto di un utente, anch'essa una società commerciale, per il mancato pagamento del traffico telefonico fornito. L'opposizione si fondava, in via pregiudiziale e direttamente, sull'eccezione di improcedibilità per il

Ricordiamo infatti che la norma in esame è stata introdotta dal d.l. 5/2006 per permettere in sede concordataria preventiva il pagamento stralcio del credito privilegiato erariale che, secondo opinione sostanzialmente pacifica, non sarebbe potuto avvenire in difetto di un'espressa previsione legislativa, tenuto anche conto che prima del decreto correttivo, la normativa, di cui agli artt. 160 e seguenti l.r.e. non aveva previsto esplicitamente la possibilità del pagamento parziale della generalità (aderendo all'in dirizzo qui propugnato dal Tribunale di Firenze sub maxima 3) dei creditori prelatizi (12).

Telecomunicazioni:  
UNA DECISA PRESA DI POSIZIONE  
IN MERITO ALL'ASSENZA DI OBLIGATORIETÀ  
DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  
IN IPOTESI DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La sentenza in epigrafe tratta un tema che ha suscitato vivo interesse nel mondo giuridico del nostro Paese.

Come noto, la Legge n. 249 del 31 luglio 1997 (1), istituitiva dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle telecomunicazioni.

L'art. 1, co. 11, in particolare, statuisce che «l'Autorità disciplina con i propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere tra utenti ed un soggetto autorizzato e destinatario delle licenze. Per le procedure controverse, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esposto un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità».

La successiva Delibera dell'Autorità n. 182/Cons. del 2002, che ha provveduto a disciplinare il tentativo obbligatorio di conciliazione attribuendone la compet